

REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione																																														
(1)	(2)	(3)																																														
<p>1) Preparazione a base di carni cotte contenente i seguenti ingredienti (% in peso):</p> <table> <tr><td>Fegato:</td><td>15</td></tr> <tr><td>Carne di maiale tritata:</td><td>5</td></tr> <tr><td>Collare:</td><td>2</td></tr> <tr><td>Rognone:</td><td>6</td></tr> <tr><td>Polmone:</td><td>13</td></tr> <tr><td>Milza:</td><td>7</td></tr> <tr><td>Cotenna:</td><td>20</td></tr> <tr><td>Lardo con cotenna:</td><td>20</td></tr> <tr><td>Altri ingredienti:</td><td>2</td></tr> <tr><td>Acqua:</td><td>10</td></tr> </table> <p>La preparazione è confezionata in barattoli.</p>	Fegato:	15	Carne di maiale tritata:	5	Collare:	2	Rognone:	6	Polmone:	13	Milza:	7	Cotenna:	20	Lardo con cotenna:	20	Altri ingredienti:	2	Acqua:	10	1602 20 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 al capitolo 16 e del testo dei codici NC 1602, 1602 20 e 1602 20 90.</p> <p>Il contenuto di fegato è considerato sufficiente a conferire al prodotto il suo carattere di preparazione a base di fegato (cfr. nota esplicativa NC, sottovoci 1602 20 11-1602 20 90).</p>																										
Fegato:	15																																															
Carne di maiale tritata:	5																																															
Collare:	2																																															
Rognone:	6																																															
Polmone:	13																																															
Milza:	7																																															
Cotenna:	20																																															
Lardo con cotenna:	20																																															
Altri ingredienti:	2																																															
Acqua:	10																																															
<p>2) Preparazione a base di zucchero liquido e piccole percentuali di ingredienti diversi, con la seguente composizione (% in peso):</p> <p>PRODOTTO 1:</p> <table> <tr><td>Zucchero:</td><td>31,5</td></tr> <tr><td>Sciroppo di glucosio:</td><td>28,5</td></tr> <tr><td>Acido citrico:</td><td>5</td></tr> <tr><td>Acido malico:</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>Gomma xanthan:</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>Benzoato di sodio:</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>Acesulfame potassio:</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>Aspartame:</td><td>0,009</td></tr> <tr><td>Aromi:</td><td>0,5</td></tr> <tr><td>Coloranti:</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>Acqua:</td><td>restante</td></tr> </table> <p>Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette di plastica provviste di contagocce (h = 6 cm; ø = 2 cm) (cfr. fotografia n. 1) (*)</p> <p>PRODOTTO 2:</p> <table> <tr><td>Zucchero:</td><td>34</td></tr> <tr><td>Acido citrico:</td><td>5</td></tr> <tr><td>Acido malico:</td><td>3</td></tr> <tr><td>Acido fumarico:</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>Carbossimetilcellulosa sodica:</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>Sorbato di potassio:</td><td>0,016</td></tr> <tr><td>Benzoato di sodio:</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>Acesulfame potassio:</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>Aspartame:</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>Aromi:</td><td>0,5</td></tr> <tr><td>Coloranti:</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>Acqua:</td><td>restante</td></tr> </table> <p>Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette spray di plastica (h = 10 cm; ø = 1,5 cm) (cfr. fotografia n. 2) (*)</p> <p>Entrambi i prodotti sono destinati al consumo immediato e non richiedono ulteriore diluizione con acqua.</p>	Zucchero:	31,5	Sciroppo di glucosio:	28,5	Acido citrico:	5	Acido malico:	2,5	Gomma xanthan:	0,2	Benzoato di sodio:	0,05	Acesulfame potassio:	0,03	Aspartame:	0,009	Aromi:	0,5	Coloranti:	0,002	Acqua:	restante	Zucchero:	34	Acido citrico:	5	Acido malico:	3	Acido fumarico:	0,05	Carbossimetilcellulosa sodica:	0,07	Sorbato di potassio:	0,016	Benzoato di sodio:	0,01	Acesulfame potassio:	0,03	Aspartame:	0,01	Aromi:	0,5	Coloranti:	0,002	Acqua:	restante	2106 90 59	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 59.</p> <p>Essendo in forma liquida, le preparazioni non sono prodotte a base di zuccheri perché le note esplicative dell'SA alla voce 1704 descrivono la maggior parte di questi prodotti come preparazioni a base di zuccheri commercializzate sotto forma solida o semisolida.</p> <p>Le preparazioni non possono essere considerate neppure bevande non alcoliche della sottovoce 2202 10 00, perché non sono consumate direttamente come bevande a causa del loro tenore acido (nota complementare 1 del capitolo 22).</p>
Zucchero:	31,5																																															
Sciroppo di glucosio:	28,5																																															
Acido citrico:	5																																															
Acido malico:	2,5																																															
Gomma xanthan:	0,2																																															
Benzoato di sodio:	0,05																																															
Acesulfame potassio:	0,03																																															
Aspartame:	0,009																																															
Aromi:	0,5																																															
Coloranti:	0,002																																															
Acqua:	restante																																															
Zucchero:	34																																															
Acido citrico:	5																																															
Acido malico:	3																																															
Acido fumarico:	0,05																																															
Carbossimetilcellulosa sodica:	0,07																																															
Sorbato di potassio:	0,016																																															
Benzoato di sodio:	0,01																																															
Acesulfame potassio:	0,03																																															
Aspartame:	0,01																																															
Aromi:	0,5																																															
Coloranti:	0,002																																															
Acqua:	restante																																															

(1)	(2)	(3)
<p>3) Isolati di proteina di siero di latte in polvere aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore al 90%. Il prodotto è ottenuto tramite microfiltrazione del siero.</p> <p>Il profilo della proteina è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Beta latte globulina: 50-60 % — Alfa latte albumina: 10-25 % — Immunoglobulina: 5-7 % — Glico peptidi: 20 % circa. <p>Il contenuto in lattosio e grasso è inferiore all'1 %.</p> <p>La lecitina può essere presente in piccole quantità qualora sia impiegata come agente umettante in fase di produzione.</p> <p>Il prodotto è destinato all'alimentazione umana.</p>	3502 20 91	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 b) del capitolo 4 e del testo dei codici NC 3502, 3502 20 e 3502 20 91.</p> <p>I prodotti devono essere considerati come concentrati di due o più proteine di siero ai sensi del testo del codice 3502 e non come un isolato di lattoglobulina di cui al codice 3504.</p>

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

Fotografia n. 1



Fotografia n. 2

